



COMUNE DI AVETRANA

Provincia di Taranto

Via V. Emanuele, 19 – 74020 Avetrana (TA)

C.F.: 80009250731 – Tel. 099/9707766 – fax 099/9704336

ORDINANZA

Allacciamento obbligatorio alla rete di fognatura nera per l'intero territorio comunale servito

Ordinanza n. 18 del 27/Ottobre/2014 - prot. n. 7313.

IL SINDACO

- **Richiamata** l'Autorizzazione allo scarico provvisorio delle acque reflue urbane depurate affluenti dall'impianto di trattamento e depurazione a servizio dell'agglomerato di Avetrana (TA), giusta Determina Dirigenziale del 20/01/2014 Repertorio n. 9 Codice Cifra 075/DIR/2014/00009 della Regione Puglia area Politiche per la Riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere Pubbliche – Servizio Tutela delle Acque Ufficio Attuazione e Gestione;
- **Tenuto conto** della nota dell'ATO Puglia (Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione del Servizio Idrico Integrato) con la quale, al fine di adottare ogni utile intervento per l'adeguamento alla Direttiva 91/271/CEE, per la cui inosservanza è in corso la procedura d'infrazione, si richiede ai Sindaci di emettere specifica Ordinanza che obblighi gli utenti del servizio idrico integrato, se sprovvisti, a realizzare con urgenza l'allacciamento alla rete urbana di fognatura nera, nelle zone servite, ai sensi del Regolamento Regionale n. 5 del 03.11.1989 (Disciplina delle pubbliche fognature);
- **Tenuto conto** che a seguito richiesta di questo Ente prot. 894 del 07/02/2014 e successiva richiesta dell'A.q.P. giusta nota del 18/03/2014 prot. 0028409 agli atti di questo Ente prot. 1821 del 18/03/2014 si è tenuta a Bari in data 26/03/2014 presso la sede dell'Autorità Idrica Pugliese un Tavolo tecnico e/o Riunione tecnica operativa per la messa in esercizio del Depuratore di Avetrana (TA) durante la quale la stessa Autorità Autorizzava l'A.q.P. alla messa in esercizio dell'impianto di Depurazione a servizio dell'agglomerato di Avetrana (TA);
- **Visto** che con propria precedente ordinanza n. 7 del 15/04/2014, prot. n. 2543 si disponeva a tutti i proprietari di immobili a qualunque uso adibiti purché ricompresi nel comparto urbano n. 1 e più precisamente ubicati nelle vie ricadenti nella macro-area delimitata da Piazza Trieste -via Porticella- via A. De gasperi e tutte indicate nella citata ordinanza n. 7/2014;
- **Visto** che non sussiste più la necessità di tale limitazione e che ogni utenza del servizio idrico integrato può essere allacciata alla rete fognate, purché presente;

- **Rilevato** che da tempo sono stati completati i lavori della rete pubblica di fognatura nera e che allo stato sono state presentate all'A.Q.P. numerose domande di allaccio da parte di utenti del servizio idrico integrato;
- **Rilevato** che questo territorio è oramai da parecchio tempo in continua emergenza ambientale sotto il profilo dello scarico dei reflui;
- **CONSIDERATO CHE:**
 - sono state completate tutte le procedure necessarie per il passaggio definitivo della gestione, dal Comune di Avetrana all'AQP Spa, del recapito finale destinato ad accogliere le acque reflue del depuratore provenienti dall'impianto;
 - è venuta meno la necessità concordata nel Tavolo Tecnico sopra indicato di autorizzare gli allacci per comparti potendosi, quindi, procedere agli allacci di ogni immobile in qualunque parte del territorio comunale si trovi, purché servito dalla rete;
- **Considerato** che tale situazione comporta il persistere di condizioni igienico sanitarie precarie e contrasta con l'esigenza di ridurre i rischi di contaminazione della falda acquifera e di migliorare la qualità ambientale del territorio;
 - **Visto** l'art. 3 del Regolamento Regionale n. 5 del 02.11.1989,
 - **Visto** il D. L.vo 3 aprile 2006, n. 152;
 - **Visto** l'art. 50 del D. L.vo 18.08.2000, n. 267;
 - **Ritenuto** dover provvedere in merito;

Previa verifica della presenza della rete pubblica di fognatura nera

ORDINA

A tutti i proprietari, o titolari di diritti reali, dei fabbricati, a qualsiasi uso siano adibiti presenti nel su tutto il territorio comunale servito dalla rete fognante:

- 1) di allacciarsi alla rete pubblica di fognatura nera;
- 2) di presentare all'Acquedotto Pugliese S.p.A., - **qualora non si sia già provveduto** -, richiesta di allaccio **ENTRO E NON OLTRE 90 (novanta) GIORNI** dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale;
- 3) di provvedere, successivamente all'attivazione dell'allacciamento alla rete fognaria, alla dismissione dei sistemi di smaltimento dei liquami esistenti (disattivazione e dismissione dei pozzi neri (eventualmente presenti), delle fosse imhoff, degli impianti comunque non compatibili) ed alla bonifica delle aree.
- 4) sono esentati dall'osservanza della presente Ordinanza gli immobili prospicienti pubbliche vie non ancora servite da rete fognaria pubblica per i quali rimane, comunque, in vigore ed applicabile il Regolamento Regionale n. 26 del 12/12/2011 e l'Ordinanza sindacale di deroga n. 37 del 23/10/2012, prot. 6974, ai sensi dell'art. 7 R.R. n. 26/2011;

AVVERTE CHE

L'uso di immobili prospicienti vie pubbliche servite dalla pubblica fognatura ma non allacciate alla

stessa e con scarichi non conformi alla presente ordinanza comporta per i proprietari l'applicazione delle **Sanzioni Amministrative** previste dall'art. 133 del D.L.vo n. 152/2006 e, costituendo inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, delle sanzioni previste dall'art. 650 del C.P., per cui **gli utenti devono comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale l'avvenuta realizzazione dell'allacciamento al fine di prevenire successivi controlli ed eventuali contestazioni ovvero irrogazione di sanzioni.**

Alla scadenza del termine prima indicato la immissione di reflui in sistemi di raccolta provvisori (vasche a tenuta stagna o altro) viene a configurare fattispecie illecita riconducibile all'abbandono di rifiuti.

Gli immobili non allacciati saranno ritenuti inagibili in quanto privi di autorizzazione allo scarico. L'uso di immobili non serviti da fognature regolari comporta per i proprietari l'applicazione delle **SANZIONI AMMINISTRATIVE e PENALI** previste al Titolo V del D.Lgs. 11.05.1999 n.152 e s.m.i.

E' altresì fatto assoluto divieto di far confluire nella rete pubblica di fognatura nera le acque pluviali rivenienti dalle abitazioni per cui nei confronti dei trasgressori si procederà a norma di legge

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. di Lecce nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune o al Capo dello Stato entro 120 (giorni).

DISPONE

- 1) La revoca della precedente ordinanza sindacale n. 7 del 15/aprile/2014, prot. n. 2543, in quanto sostituita, integrata ed ampliata dalla presente;
- 2) Per gli immobili a qualsiasi uso siano adibiti e di futura realizzazione prospicienti vie servite da rete fognante nera la revoca dell'Ordinanza n. 37 del 23/10/2012, prot. 6974, con la quale veniva concessa la Deroga per il Rilascio delle Autorizzazioni allo Scarico in applicazione dell'art. 7, comma 5, del Regolamento Regionale n. 26 del 12 dicembre 2011;
- 3) In deroga a quanto disposto al precedente punto 2) al solo fine dell'ottenimento del certificato di agibilità e limitatamente alle sole attività produttive, pur se presente la rete fognante, resta in vigore l'ordinanza n. 37 del 23/10/2011, prot. 6974, e rimane applicabile il Regolamento regionale n. 26 del 12/12/2011 a condizione che sia stata avanzata istanza di allacciamento alla rete fognante e che sia stato sottoscritto il relativo contratto. Il certificato di agibilità resta valido per mesi 6 (sei) dalla data di rilascio dello stesso perdendo di efficacia e di validità alla data di scadenza senza alcuna ulteriore comunicazione o formalità.
- 4) Copia del presente provvedimento venga pubblicata all'Albo Pretorio e che lo stesso sia reso noto mediante pubblicazione sul sito Internet comunale ed affissione di manifesti.

NOTIFICA

per l'esecuzione della presente ordinanza a:

- Al Responsabile dell'Area Tecnica - Ecologia ed Ambiente – (Ing. Giovanni LEUZZI);
- Al Responsabile dell'Area Tecnica -Urbanistica e Territorio – (Ing. Cosimo SPAGNOLO);

- Al Responsabile del Settore Attività produttive (Dott. Nino PUNZI);
- Al Comando di Polizia Municipale "Ten. Biagio SARACINO";
- Alla Stazione dei Carabinieri locale "Comandante Fabrizio VIVA";
- S.E. Sig. Prefetto di Taranto – Via Anfiteatro n. 4 - 74100 - Taranto;
- Autorità Idrica Pugliese - Via Borsellino e Falcone, 2-70125 Bari;
- AQP S.p.A. - Soggetto unico gestore S.I.I. - Compartimento di Taranto - Viale Virgilio n. 19
74100 Taranto;
- Alla Regione Puglia – Servizio Tutela Acque – (dott.ssa Iannarelli Maria Antonia) Via delle
Magnolie n.6/8 – Zona Industriale - 70126 – Modugno (BA);
- AUSL TA/1 – Dipartimento di Prevenzione – Via San Gregorio Magno n. 103 Manduria (TA);
- AUSL TA/1 - Dipartimento di Prevenzione – Viale Virgilio, 104 – 74100 - Taranto;
- ARPA PUGLIA – TARANTO – c/o ex Ospedale Testa – C/da Rondinella - 74123 - Taranto;
- Alla Provincia di Taranto – Settore Ambiente - Via Lago di Bolsena n.2 74100 – Taranto;

INCARICA

Il Comando di Polizia Municipale e la locale Stazione dei Carabinieri per la verifica dell'esecuzione della presente ordinanza.

Dalla Casa Comunale, li 27 ottobre 2014.

IL SINDACO

Avv. Mario de Marco

